

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.

Assicurazione di Tutela Legale

“TUTELA FAMIGLIA”

ED. 3/TFA

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.**

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza individuale assicura le spese legali e peritali nell'ambito della tua vita privata e casa, lavoro dipendente e circolazione. Le garanzie valgono per te, che risiedi in Italia, e per le persone che vivono con te.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre le spese per:

- ✓ l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale che giudiziale in ogni stato e grado di giudizio;
- ✓ un legale domiciliatario in fase giudiziale quando il distretto di corte d'appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente;
- ✓ l'intervento di periti/consulenti tecnici d'ufficio e/o di parte; spese legali liquidate a favore di controparte. In caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- ✓ una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all'assicurato;
- ✓ soccombenza;
- ✓ accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; indagini per la ricerca di prove a difesa;
- ✓ la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell'assicurato e solo se la controparte viene rinviata a giudizio in sede penale;
- ✓ arbitri e legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- ✓ l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione dei vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- ✓ contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- ✓ giustizia nell'ambito del processo penale;
- ✓ la registrazione di atti giudiziari;
- ✓ l'assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante.

PACCHETTO A – VITA PRIVATA

PACCHETTO B – IMMOBILE

PACCHETTO C – CYBER RISK (opzionale)

PACCHETTO D- CONTROVERSIE CONTRO ENTI PUBBLICI (opzionale)

PACCHETTO E – LAVORO DIPENDENTE

PACCHETTO F – ANIMALI DOMESTICI (opzionale)

PACCHETTO G – TUTELA MOTOR

PACCHETTO H – IMMOBILI LOCATI A TERZI (opzionale)

PACCHETTO I – ALTRO CONVIVENTE

La somma massima assicurata (massimale) è scelta dal Contraente tra € 25.000, € 35.000 e € 50.000 per sinistro, con il limite di 3 (tre) casi all'anno. Le spese del legale domiciliatario sono sempre garantite fino al massimo di € 5.000.

Il massimale previsto per il pacchetto G si eleva a € 100.000,00 nei casi di omicidio stradale e/o lesioni gravi o gravissime.



Che cosa non è assicurato?

Non sono oggetto di copertura i seguenti casi:

- ✗ la materia fiscale ed amministrativa in generale;
- ✗ le violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. [...]
- ✗ il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:

- ✗ Spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa;
- ✗ Spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella;

L'assicurazione inoltre non è operante nei seguenti casi:

- ✗ per vertenze derivanti dalla circolazione, salvo l'acquisto del pacchetto G – tutela motor.
- ✗ vendita di beni mobili registrati, guida di veicoli, anche qualora viaggino su tracciato veicolato o su funi metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto. Le prestazioni non sono valide anche per sinistri occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati;
- ✗ guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o violazione della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza indipendentemente dalla responsabilità nella causa del sinistro;
- ✗ casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- ✗ partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:

- ! fatti dolosi delle persone assicurate;
- ! tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura di taluno di questi eventi;
- ! fabbricazione, alla commercializzazione o al trasporto di esplosivi, armi o equipaggiamento militare, detenzione o impiego di sostanze radioattive;



Dove vale la copertura?

- ✓ Per le vertenze contrattuali: la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nel Liechtenstein.
- ✓ In tutte le altre ipotesi: la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che aderiscono alla convenzione Carta Verde, attualmente in vigore e/o con successive modifiche, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. Si intendono territori che aderiscono alla convenzione Carta Verde, alla data di pubblicazione della presente polizza, i seguenti stati: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario o direttamente alla Compagnia alla stipula del contratto, alla scadenza dell'eventuale frazionamento ed al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, comporta la risoluzione della Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

L'assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio. La polizza prevede il tacito rinnovo e se non hai disdettato la Polizza, il contratto di assicurazione viene prorogato tacitamente, a patto che sia stato pagato il premio di rinnovo entro i 15 giorni dalla scadenza.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- In corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile variazione del rischio;
- Presentare denuncia di sinistro nell'immediatezza dell'accaduto completa di tutta la documentazione utile.



Come posso disdire la polizza?

Puoi mandare la disdetta della Polizza mediante raccomandata A./R. all'indirizzo di Global Assistance S.p.A. – Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano. Oppure puoi spedirla con altri mezzi che ne consentano di comprovarne la data di invio. PEC: globalassistancespa@legalmail.it) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Al rinnovo: nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio e/o le nuove condizioni comunicategli in occasione delle scadenze annuali che possono comportare un'eventuale variazione di premio e/o di Condizioni di Assicurazione, non dovute all'adeguamento automatico, potrà recedere dal contratto, dando disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di polizza.



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Site internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 014

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Global Assistance S.p.a.



Prodotto: Tutela Famiglia – ed. 3/TFA

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 28/07/2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A

Indirizzo: Piazza Diaz, 6; 20123 Milano (MI); tel. 02.4333501; sito internet: www.globalassistance.it;
e-mail: global.assistance@globalassistance.it; PEC: globalassistancespa@legalmail.it

*Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società a Socio Unico appartenente al gruppo assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014). È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.. Provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993
Numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111.*

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta al 31/12/2021 a 21,83 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 16,83 milioni di euro.

Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link:

<http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf>.

L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari a 473,84% al 31/12/2021, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (21,92 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (4,63 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Le ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP danni sono le seguenti:

PACCHETTO A – VITA PRIVATA – le prestazioni assicurate sono:

- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- Difesa penale per delitti dolosi, salvo assoluzione;
- Recupero danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi;
- Vertenze contrattuali;
- Recupero danni a seguito di incidente stradale se sei coinvolto come pedone o ciclista alla guida di veicoli non soggetti alla assicurazione obbligatoria o come trasportati;
- Spese per resistere a pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
- Vertenze di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- Chiamata in causa della Compagnia di RC;
- I seguenti atti di volontaria giurisdizione: separazione consensuale, istanza di interdizione o inabilitazione di un congiunto, istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta, ricorso per la nomina o revoca dell'amministratore di sostegno per un congiunto.

PACCHETTO B – IMMOBILE

- Difesa penale per delitti: dolosi (salvo assoluzione), colposi o contravvenzioni;

- Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale;
- Impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente;
- Opposizione avverso provvedimenti amministrativi - in relazione agli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare;
- Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativamente ad immobili direttamente utilizzati dal Contraente;
- Vertenze di natura contrattuale riguardanti l'immobile utilizzato;
- Vertenze contrattuali nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie relative alla vendita dell'abitazione.

PACCHETTO C – CYBER RISK (opzionale)

- Difesa penale per delitti: dolosi (salvo assoluzione), colposi o contravvenzioni commessi mediante l'utilizzo del web;
- Vertenze contrattuali relative all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce;
- Vertenze contrattuali relative alla fornitura del servizio di connessione internet;
- Spese di resistenza extracontrattuali;
- Procedimenti promossi innanzi al Garante della privacy per la protezione dei dati personali;
- Azione finalizzata a modificare o eliminare la pubblicazione di contenuti diffamatori lesiva dei diritti dell'assicurato su pagine web e su Social e Media Network;
- Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi subiti dal Contraente.

PACCHETTO D- CONTROVERSIE CONTRO ENTI PUBBLICI (opzionale)

- Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale;
- Spese di resistenza extracontrattuali;
- Se acquistato anche il pacchetto E – lavoro dipendente, sono comprese le vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente.

PACCHETTO E – LAVORO DIPENDENTE

- Difesa penale per delitti: dolosi (salvo assoluzione), colposi o contravvenzioni;
- Recupero danni se subito un illecito da parte di terzi;
- Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente;
- Opposizione avverso provvedimenti amministrativi.

PACCHETTO F – ANIMALI DOMESTICI (opzionale)

- Difesa penale per delitti: dolosi (salvo assoluzione), colposi o contravvenzioni;
- Recupero danni di natura extracontrattuale per illecito da parte di terzi;
- Vertenze di natura contrattuale;
- Spese di resistenza extracontrattuali;
- Chiamata in causa della compagnia di Responsabilità civile.

PACCHETTO G – TUTELA MOTOR

- Difesa penale per delitti: dolosi (salvo assoluzione), colposi o contravvenzioni;
- Reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime;
- Controversie contrattuali aventi per oggetto il veicolo assicurato ed anche con le Compagnie di assicurazioni infortuni;
- Recupero danni se subito un illecito da parte di terzi;
- Dissequestro del veicolo (a seguito di incidente);
- Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero;
- Assistenza di un interprete in caso di interrogatorio e/o arresto all'estero;
- Opposizione sanzioni amministrative per: ritiro, sospensione o revoca della patente a incidente stradale, furto del veicolo/targa o clonazione della targa;
- Ricorso per: violazioni al codice della strada (se accolto), errata variazione dei punti della patente di guida.

PACCHETTO H – IMMOBILI LOCATI A TERZI (opzionale)

- Recupero danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi;
- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;
- Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso;
- Recupero dei canoni di locazione arretrati non pagati dall'inquilino;

PACCHETTO I – ALTRO CONVIVENTE

- Il contenuto di questo pacchetto deve intendersi come estensione delle prestazioni dei precedenti pacchetti acquistati.
- Per essere assicurato, l'"altro convivente" deve essere richiamato nel frontespizio di polizza indicandone l'anagrafica completa
- I pacchetti che possono essere estesi all'"altro convivente" possono essere A- vita privata o G – tutela motor.

Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, entro le somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Formula “avvocato del network” per la fase stragiudiziale

Con questa formula si gode di uno sconto di tariffa calcolato mediamente in misura del 35% rispetto alla tariffa riferita alla “Formula avvocato di libera scelta” per la fase stragiudiziale.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

E' possibile aggiungere ai pacchetti acquistabili singolarmente o in forma abbinata, che sono denominati A, B, E e G, anche i pacchetti opzionali, pagandone il relativo premio attribuito in funzione del massimale scelto.

Altro convivente

E' possibile estendere le garanzie dei pacchetti A - Vita privata e G – Tutela Motor ad una o più persone stabilmente conviventi con il nucleo familiare del contraente ma che non risultano nello stato di famiglia dello stesso. Questa estensione è possibile solo con la formula famiglia e non con la formula single.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

L'assicurazione non è operante per sinistri conseguenti a (integra le informazioni riportate nel DIP):

Che cosa non è assicurato?

Non sono oggetto di copertura i seguenti casi (segue da DIP):

- i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- la violazione della normativa relativa allo smaltimento di rifiuti urbani o speciali;
- le vertenze con la Società relative all'applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza;
- le vertenze conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- i casi di adesione a class action;
- la difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere;
- il diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni salvo quanto previsto dal modulo 7;
- i dirigenti di enti pubblici della I fascia (per es. segretario generale dei ministeri, ecc), i dirigenti che hanno incarichi di direzione degli uffici a livello dirigenziale generale e dirigenti/vertici politici dell'amministrazione di organi di governo;
- la libera professione, l'attività di giornalista anche come dipendente;
- l'attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- i ricorsi rientranti nell'ambito della legge 104/92 e successive modifiche.


Non sono oggetto di copertura le seguenti spese (segue da DIP):


- Spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- Spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- L'IVA, nei casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell'Assicurato/Contraente.”


L'assicurazione inoltre non è operante nei seguenti casi (segue da DIP) :

- veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- all'esercizio della professione o attività medica, di attività o professione veterinaria o della professione di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- acquisto, permuta di immobili, alla loro costruzione ex novo e a contratti di appalto e fornitura e posa in opera di materiali;
- diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, o relativi a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci;
- nel caso di licenziamenti collettivi;

	<ul style="list-style-type: none"> • immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione, anche saltuaria, dell'Assicurato salvo l'acquisto del modulo 6; • spese per la conciliazione presso la camera del lavoro o altre strutture autorizzate; • contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata. • utilizzo illecito da parte dell'Assicurato della rete web e di piattaforme informatiche pubbliche o private.”
--	---

 Ci sono limiti di copertura?	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vertenze contrattuali per inadempienze proprie o di controparte: il valore in lite deve essere superiore a € 500,00 (cinquecento). • Opposizione a sanzioni amministrative: nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille). Sempre escluse le controversie di natura fiscale ed amministrativa. <p>L'assicurazione non è operante per sinistri conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • violazione della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza indipendentemente dalla responsabilità nella causa del sinistro; • fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; • trasporto merci infiammabili o esplosivi.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro <i>La denuncia deve essere mandata con raccomandata a/r all'indirizzo della Compagnia (anche eventualmente per il tramite del Distributore che ha in gestione il contratto) entro 30 giorni rispetto al verificarsi dell'evento o rispetto a quando se ne viene a conoscenza. Alla denuncia dovranno essere allegati i mezzi di prova, documenti e quant'altro necessario alla ricostruzione del sinistro; nell'interesse dell'Assicurato dovranno essere inviate alla Compagnia nel più breve tempo possibile le notizie di ogni atto successivamente notificato all'Assicurato. Unitamente alla denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare, se acquistata la "Formula con avvocato di libera scelta" l'anagrafica completa del legale da lui incaricato.</i></p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione <i>Nel presente contratto non sono previste prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con la Compagnia. In caso di acquisto della polizza con "formula network" la Compagnia potrà incaricare legali convenzionati.</i></p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: <i>La Compagnia, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione.</i></p>
	<p>Prescrizione: <i>Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Compagnia decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i></p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p><i>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.</i></p>
Obblighi dell'impresa	<p><i>Dal momento in cui il legale dell'Assicurato comunica alla Società la chiusura del caso assicurativo, la Società provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall'Assicurato (se dovute) entro 15 giorni.</i></p>

 Quando e come devo pagare?	
	<p>- <u>Meccanismi di indicizzazione</u></p>

Premio	<p><i>Il contratto non prevede indicizzazione.</i></p> <p>- <u>Modalità di frazionamento infrannuale</u> <i>Il Contraente può, all'atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale con aumento del premio del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rata.</i></p> <p>- <u>Regime fiscale</u> <u>Imposte assicurative:</u> <i>Garanzia tutela legale in genere: 21,25%</i> <i>Garanzia tutela legale circolazione: 12,50%.</i></p>
Rimborso	<p><i>E' previsto il rimborso del premio pagato e non goduto nel caso in cui la Compagnia receda dal contratto entro 60 giorni dalla definizione di un sinistro o dal pagamento dell'indennizzo.</i></p>

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p><i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni, tuttavia si precisa che per alcune garanzie l'effetto della carenza modifica, per il primo anno di copertura, la durata come segue:</i></p> <p>- <i>Per le garanzie di natura contrattuale l'assicurazione decorre superato il periodo di carenza contrattuale di 90 giorni dal pagamento della polizza, ferma la scadenza contrattuale.</i></p> <p>- <i>Per le garanzie relative al pacchetto E – lavoro dipendente e D – controversie con enti pubblici, l'assicurazione decorre superato il periodo di carenza contrattuale di 180 giorni dal pagamento della polizza, ferma la scadenza contrattuale.</i></p> <p>- <i>Per le garanzie di cui al pacchetto A e limitatamente alla prestazione “atti di volontaria giurisdizione” la carenza contrattuale opera trascorsi 12 mesi dalla data di pagamento della polizza, ferma la scadenza contrattuale.</i></p> <p>- <i>Per la garanzia di cui al pacchetto D – Vertenze con locatari e limitatamente alla prestazione “azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso” la carenza contrattuale opera trascorsi 120 giorni dalla data di pagamento della polizza, ferma la scadenza contrattuale.</i></p>
Sospensione	<p><i>Il mancato pagamento dei premi fa sospendere l'assicurazione (dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza del il periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente premio) con ripresa di vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.</i></p>

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p><i>Non è previsto dal presente contratto.</i></p>
Risoluzione	<p><i>Non sono previste ipotesi di risoluzione.</i></p>

A chi è rivolto questo prodotto?

<p><i>Le persone assicurate sono:</i></p> <p><i>per i pacchetti Vita privata, Immobile, Lavoro dipendente, Cyber risk, Controversie con enti pubblici, Immobili locati a terzi sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>il Contraente;</i> • <i>il coniuge o partner convivente del Contraente;</i> • <i>i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;</i> • <i>i figli minorenni del contraente, anche se non presenti nello stato di famiglia del contraente stesso. Per tali soggetti le prestazioni vengono garantite esclusivamente nell'ambito della vita privata e del lavoro dipendente.</i> <p><i>Per il pacchetto Altro convivente:</i> <i>gli altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, e non presenti sul certificato di stato famiglia del Contraente purché indicati sul frontespizio di polizza. Per tali soggetti le prestazioni vengono garantite esclusivamente nell'ambito della vita privata o della circolazione stradale (tutela motor), se acquistati i relativi pacchetti.</i></p> <p><i>Per il pacchetto Tutela Motor:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>il Contraente;</i> • <i>il coniuge o partner convivente del Contraente;</i>

- i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i figli minorenni del contraente, anche se non presenti nello stato di famiglia del contraente stesso, limitatamente alla guida di mezzi che possono essere guidati con patente A o senza patente (per es. biciclette, biciclette elettriche e monopattini anche elettrici)

Si ricorda che sono Assicurati i veicoli a motore di cui i soggetti sopra riportati siano proprietari o locatari e qualunque trasportato e il conducente autorizzato che si trovi alla guida di tali veicoli purché possano essere guidati con una patente A o B o comunque non una patente professionale.
Sono altresì compresi i natanti fino a 10 m. di lunghezza.



Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 30% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Contatti". Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni – servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'IVASS (Info su: www.ivass.it).</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- <u>Arbitrato</u> In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può esser demandata, con esclusione in tal caso delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce a metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato di avvalersi di tale procedura. - <u>Liti Transfrontaliere</u>: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</p>

AVVERTENZE

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

TUTELA FAMIGLIA

Ed. 3/TFA

Data ultimo aggiornamento 28/07/2022

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'lvass al n. 014

SOMMARIO

DEFINIZIONI - GLOSSARIO	3
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE	6
COSA È POSSIBILE ASSICURARE.....	8
PACCHETTO A – VITA PRIVATA	10
PACCHETTO B – IMMOBILE	11
PACCHETTO C – CYBER RISK	12
PACCHETTO D – CONTROVERSIE CON GLI ENTI PUBBLICI	13
PACCHETTO E – LAVORO DIPENDENTE.....	13
PACCHETTO F – ANIMALI DOMESTICI	14
PACCHETTO G – TUTELA MOTOR	15
PACCHETTO H – IMMOBILI LOCATI A TERZI	16
PACCHETTO I – ALTRO CONVIVENTE.....	17
CONDIZIONI SPECIALI	17
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE.....	17
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO	18
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO	19


ALLEGATO:

Modulo denuncia Sinistri

DEFINIZIONI – GLOSSARIO


Ai termini sotto indicati vengono attribuiti i seguenti significati:

- Altro convivente** persona stabilmente convivente con il nucleo familiare del contraente di polizza che che non è compresa nello stato di famiglia del contraente stesso.
- Ammenda:** pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni.
- Anagrafe Nazionale Abilitati alla Guida:** ai sensi dell'Art. 225 Codice della Strada (Cds), registra tutte le violazioni e effettua le comunicazioni come previsto dal comma 2 dell'Art. 126-bis Cds.
- Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- Arbitrato:** istituito con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
- Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che coincide con il Proprietario del veicolo assicurato (o con il Locatario del veicolo assicurato in caso di leasing), con il conducente autorizzato o i trasportati.
- Assicurazione:** contratto con il quale una parte intende trasferire un rischio da un soggetto (*Assicurato*) ad un'Impresa di assicurazione.
- Assistenza giudiziale:** attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
- Assistenza stragiudiziale:** attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- Carenza:** periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.
Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell'anno dal momento della firma.
- Caso assicurativo:** sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.
- Certificato di stato di famiglia:** documento che contiene e certifica le informazioni riguardanti il nucleo familiare di appartenenza di una persona, elenca tutti i componenti della famiglia e ne specifica le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza). Il certificato riporta la composizione della famiglia anagrafica, cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune.
- Codice della Strada (Cds):** il D.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Conducente:** persona, autorizzata dal Proprietario, alla guida del Veicolo assicurato.
- Contraente:** persona fisica o giuridica, Proprietario del veicolo assicurato o, in caso di Leasing, Locatario di tale veicolo, che stipula il contratto di assicurazione e ne assume i relativi oneri.
- Contratto:** documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.
- Contributo Unificato:** Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.
- Costituzione di parte civile:** il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
- Controparte:** la parte avversaria in una controversia.
- Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.):** svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
- Consulente tecnico di parte (C.T.P.):** libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.
- Danno di natura contrattuale:** danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.



**Global
Assistance**

Danno extracontrattuale:	danno ingiusto conseguente ad un fatto illecito.
Denuncia:	atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
Delitto colposo:	è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso:	qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Disdetta:	atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Durata:	periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.
Evento:	accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
Fatto illecito:	inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
Franchigia:	importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
Impresa:	la Compagnia Global Assistance spa.
Incidente:	sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo.
Indennizzo:	pagamento dovuto dalla Società ad un soggetto/ente giuridico per il pregiudizio economico dal medesimo subito non derivante da un atto/fatto illecito.
Infortunio:	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente.
Ivass (precedentemente denominato Isvap):	Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni
Locatario:	persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.
Massimale:	somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza Global Assistance S.p.A. si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione.
Mediazione:	istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Modulo di Polizza:	documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, il Massimale assicurato, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, <i>Premio</i>).
Multa:	pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita:	accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.
Notifica:	attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.
Nucleo familiare:	termine usato anagraficamente per indicare una o più persone che abitano negli stessi locali come risulta dal certificato di stato di famiglia.
Omologazione della separazione:	controllo sulle modalità stabilite consensualmente dai coniugi, attraverso il quale si verifica la legittimità e l'opportunità (soprattutto riguardo agli eventuali figli) dei termini della separazione.
Parti:	il Contraente e la Società.
Perito:	libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Perdite Pecuniarie:	l'assicurazione di Perdite Pecuniarie ai sensi dell'Art. 2 numero/comma 16 del D.Lgs. 209/05.
Polizza:	vedi definizione di "Contratto".
Premio:	corrispettivo in Euro dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A.
Prescrizione:	è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.
Procedimento penale:	inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Proprietario del veicolo:	intestatario al PRA del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Querela:	azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.



**Global
Assistance**

- Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
- Recesso:** manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
- Rescissione:** attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
- Revoca della patente:** sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada in casi determinati - a titolo di esempio: quando il titolare della patente non risulti più idoneo alla guida (art. 130 CdS), quando abbia commesso infrazioni gravi (art. 130 bis, art. 186 comma 2 lettera c CdS, art. 186 comma 2 bis) o recidive (art. 142 comma 12 CdS). Consiste nella cessazione della validità della patente. In alcuni casi tale cessazione è permanente (art. 219 comma 3), in altri sarà possibile conseguire una nuova patente, tramite apposito esame, dopo due anni (art. 219 comma 3bis) o dopo tre anni (art. 219 comma 3 ter) dal provvedimento di revoca. Può costituire giusta causa di licenziamento (art. 219 comma 3quater). E' disposta dal Prefetto o dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o dall'Autorità Giudiziaria a seconda dei casi.
- Ricorso amministrativo:** è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..
- Risoluzione:** Riguarda la risoluzione di un contratto che può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
- Sanzioni amministrative:** la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
- Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato):** giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
- Sinistro:** evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- Società/Compagnia/Impresa:** Global Assistance S.p.A.
- Spese di giustizia:** spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato.
- Spese legali:** onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
- Spese liquidate:** spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
- Spese di domiciliazione:** spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.
- Spese di soccombenza:** spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
- Spese peritali:** somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
- Stragiudiziale:** nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).
- Tacito rinnovo:** è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
- Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
- Veicolo a motore:** mezzo di trasporto identificato in polizza dal numero di targa (a titolo esemplificativo autovettura, autocarro, moto, camper).
- Vertenza contrattuale:** controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti, precedentemente conclusi tra le Parti, con inadempimento delle relative obbligazioni.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

I premi devono essere pagati presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto oppure direttamente all'Impresa. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata di premio, **decorso 30 (trenta) giorni dalla data di emissione** comporta la **nullità** del Contratto e la Società provvederà all'annullamento dello stesso senza effetto.

Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta **sospesa** dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e **riprende vigore** dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario alla stipula del contratto oppure direttamente all'Impresa, alla scadenza dell'eventuale frazionamento ed al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).

Il Contraente può, all'atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rata. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Meccanismi di indicizzazione: il contratto non prevede indicizzazione.

Art. 2 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata minima prevista per questa polizza è di un anno.

L'assicurazione ha effetto e durata fino alla scadenza indicata in polizza e **si rinnova tacitamente**. Alla scadenza del contratto la copertura resta tuttavia efficace sino alle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo, a patto che, entro i predetti quindici giorni, sia stato pagato il premio di rinnovo.

Art. 3 – REVISIONE DEL PREMIO E TERMINI DI DISDETTA

§ 3.1 – La polizza può essere disdettata dalle parti con lettera raccomandata o altro mezzo dal quale si evince la data di spedizione almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

§ 3.2 - La Società, in occasione delle scadenze annuali di polizza e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il premio e/o di apportare variazioni alle Condizioni di Assicurazione, mettendo a disposizione del Contraente stesso, almeno 60 giorni prima della scadenza convenuta, anche tramite l'intermediario, le nuove condizioni di premio e/o le eventuali modifiche contrattuali.

Quanto sopra, a valere anche per una modifica dell'eventuale sconto concesso in fase di sottoscrizione del contratto.

Il Contraente, qualora non intenda accettare il nuovo premio e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal contratto, dando disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di Polizza.

Qualora il Contraente non comunichi disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di Polizza e non provveda al pagamento del nuovo premio, l'assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

Il pagamento, da parte del Contraente del nuovo premio comporterà l'automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali.

Art. 4 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del *Contratto* è esclusivamente competente il Foro di *Residenza* o domicilio elettivo del *Contraente* (o dell'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*).

Art. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.


Tutte le comunicazioni cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, per iscritto alla *Società*. Clausole o accordi particolari tra l'*Assicurato*, il *Contraente* ed Intermediari o incaricati dalla *Società*, sono validi solo previa ratifica della *Società*.

Art. 6 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente *Contratto* e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

Art. 7 – DIRITTO DI SURROGA

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Società* si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.



**Global
Assistance**

Art. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

Art. 9 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Quando la presente *Assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile. I diritti derivanti dalla *Polizza*, invece, spettano all'*Assicurato* e il *Contraente* non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'*Assicurato*.

Art. 10 – TIPOLOGIA DI SOGGETTI ASSICURABILI

Con il presente *contratto* possono essere assicurate le persone con cittadinanza italiana, che risiedono in Italia e che desiderano assicurare loro stesse e chi vive con loro.

Le persone assicurate sono:

per le sezioni Vita privata, Immobile, Lavoro dipendente, Cyber risk, Controversie con enti pubblici, Immobili locati a terzi sono:

- il *Contraente*;
- il coniuge o partner convivente del *Contraente*;
- i componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia**;
- i figli **minorenni** del *contraente*, anche se non presenti nello stato di famiglia del *contraente* stesso. Per tali soggetti le prestazioni vengono garantite esclusivamente nell'ambito della vita privata e del lavoro dipendente.

Per la sezione Altro convivente:

gli altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, e non presenti sul certificato di stato famiglia del *Contraente* purché indicati sul frontespizio di polizza. Per tali soggetti le prestazioni vengono garantite esclusivamente nell'ambito della vita privata o della circolazione stradale (tutela motor), se acquistati i relativi pacchetti. E' possibile includere al massimo 3 soggetti conviventi.

Per la Sezione Tutela Motor:

- il *Contraente*;
- il coniuge o partner convivente del *Contraente*;
- i componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia**;
- i figli **minorenni** del *contraente*, anche se non presenti nello stato di famiglia del *contraente* stesso, limitatamente alla guida di mezzi che possono essere guidati con patente A o senza patente (per es. biciclette, biciclette elettriche e monopattini anche elettrici)

Si ricorda che sono Assicurati i veicoli a motore di cui i soggetti sopra riportati siano proprietari o locatari e qualunque trasportato e il conducente autorizzato che si trovi alla guida di tali veicoli purché possano essere guidati con una patente A o B o comunque non una patente professionale.

Sono altresì compresi i natanti fino a 10 m. di lunghezza.

Qualora la polizza sia emessa per un nucleo familiare composto da una sola persona (Single) le prestazioni vengono prestate esclusivamente a favore del *Contraente* ed in questo caso non è possibile assicurare altri soggetti conviventi.

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del *Contraente*.

Art. 11 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione del *Contratto* di *Assicurazione* costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio.

Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla prestazione o all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 12 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre *assicurazioni* per i medesimi rischi ai quali si riferisce la *Polizza*.


In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve darne avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art.1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'*Indennizzo*.

Art. 13 – ESTENSIONE TERRITORIALE

1. *Per le vertenze contrattuali*: la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nel Liechtenstein.

2. *In tutte le altre ipotesi*: la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che aderiscono alla convenzione Carta Verde, attualmente in vigore e/o con successive modifiche, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.



Si intendono territori che aderiscono alla convenzione Carta Verde, alla data di pubblicazione della presente polizza, i seguenti stati: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Art. 14 – VARIAZIONE DI RISCHIO

Il *Contraente* è tenuto a comunicare alla *Società* ogni modifica delle circostanze che comportino una variazione del rischio. In assenza di tale comunicazione il pagamento dell'*Indennizzo*, fatti salvi i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come previsto dagli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile.

Art. 15 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO e RIATTIVAZIONE

Per questa polizza non è prevista la sospensione temporanea e la conseguente riattivazione.

Art. 16 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* denunciato e sino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'*Indennizzo* è stato pagato od il *Sinistro* è stato altrimenti definito dalla *Società*, l'*Assicurato* o la *Società* possono recedere dal *Contratto*.

Il recesso ha effetto:

- nel caso di recesso dell'*Assicurato*: dalla data di invio della sua comunicazione;
- nel caso di recesso della *Società*: trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'*Assicurato* della comunicazione inviata dalla *Società*;

In caso di recesso esercitato dalla *Società*, quest'ultima **entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso**, rimborsa la quota parte di *Premio* relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 17– ARBITRATO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e la *Società*, la decisione può esser demandata, con esclusione in tal caso delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce a metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato. La *Società* avverte l'*Assicurato* di avvalersi di tale procedura.

COSA È POSSIBILE ASSICURARE

Art. 18 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il pagamento dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli *Assicurati*, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Le spese previste sono:

1. spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. E' garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio.
2. spese per un legale domiciliatario, fino al massimo di € 5.000 (cinquemila). Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d'appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del *Contraente*. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
3. spese per l'intervento di periti/consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di parte (CTP).
4. spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.
5. spese conseguenti ad una transazione **autorizzata** dalla *Società*, comprese le spese legali della controparte se addebitate all'assicurato.
6. spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
7. spese per indagini per la ricerca di prove a difesa.
8. spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell'assicurato e solo se la controparte viene rinviata a giudizio in sede penale. Sono escluse a tutti gli effetti le spese per impugnare la richiesta di archiviazione di tale querele, se disposta dal Giudice.
9. spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
10. spese per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
11. spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
12. spese di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
13. spese per la registrazione di atti giudiziari.



**Global
Assistance**

14. spese per l'assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante (per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 13).

Inoltre, è garantito l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente in caso di incidente stradale, entro il limite del massimale indicato in ogni singola polizza. L'importo sarà anticipato se corrisposte adeguate garanzie e dovrà essere restituito alla società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la società conteggerà interessi al tasso legale corrente.

La Società si riserva di autorizzare di volta in volta l'incarico al legale scelto dal Cliente, la trattazione della fase stragiudiziale, il ricorso alla fase giudiziale, ai gradi successivi di giudizio e di chiedere al legale incaricato il preventivo di spesa previsto per il suo intervento nel caso di specie. Tale preventivo dovrà tener conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 – limiti medi.

Art. 19 – I PACCHETTI DI GARANZIE ACQUISTABILI

La polizza propone diversi pacchetti di coperture assicurative che sono:


PACCHETTI		TIPOLOGIA DI VENDITA
A	VITA PRIVATA	SINGOLA/ABBINATA
B	IMMOBILE	SINGOLA/ABBINATA
C	CYBER RISK	ABBINATA
D	CONTROVERSIE CON ENTI PUBBLICI, anche per lavoro dipendente c/o pubblica amm.ne	ABBINATA
E	LAVORO DIPENDENTE	ABBINATA
F	ANIMALI DOMESTICI	ABBINATA
G	TUTELA MOTOR	SINGOLA
H	IMMOBILI LOCATI A TERZI	ABBINATA
I	ALTRO CONVIVENTE	ABBINATA

I diversi pacchetti possono essere abbinati come segue:

ABBINAMENTI				
Vendita singola	A	B	G	E
Vendita di C e D	Sempre abbinabili ai pacchetti A, B, E, F			
Vendita di H	Sempre in abbinamento almeno a B			
Vendita di I	Sempre in abbinamento ad A (con o senza C ed F) e/o G			
Sconto single	possibile solo sui pacchetti A, B, C, D, E, F			
Sconto single	non possibile con I			
vendita di D	abbinata con E se dipendente pubblico			

Di seguito si precisa quanto segue:

MASSIMALI	Le prestazioni previste vengono erogate entro il limite del Massimale indicato in polizza, ovvero pari a € 25.000, € 35.000 oppure a € 50.000, per ogni evento denunciato o caso assicurativo, con il limite di 3 (tre) casi assicurativi per anno complessivi. Sono fatte salve eventuali limitazioni o maggiorazioni di massimale indicate nelle singole garanzie.
SCOPERTO	NON PRESENTE
PERIODO DI CARENZA	La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza, tuttavia, per le sole vertenze contrattuali la garanzia opera trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di pagamento della Polizza (Periodo di carenza).



	<p>La garanzia “azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso” opera trascorsi 120 giorni dalla data di pagamento di polizza.</p> <p>Le garanzie di cui al pacchetto E – lavoro dipendente, ed eventualmente anche del pacchetto D – controversie con enti pubblici se acquistato in abbinamento, operano decorsi 180 giorni dalla data di pagamento della polizza.</p> <p>Le garanzie di cui al pacchetto A art. §19.1 punto 10 – Atti di volontaria giurisdizione operano trascorsi 12 mesi dalla data di pagamento della polizza.</p>
CLAUSOLA DI CONTINUITA'	<p>Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale sottoscritta anche con altra Compagnia, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.</p>
FRANCHIGIA	<p>Presente nel pacchetto D – Controversie con i locatari - per la garanzia “azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso”. La franchigia fissa e assoluta è di € 500,00 (cinquecento).</p>
SCELTA DEL LEGALE	<p>Con la formula “Avvocato di libera scelta”, l'Assicurato può scegliere liberamente il nominativo del Legale di sua fiducia, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro, anche per la gestione della fase extragiudiziale. Con la formula “Avvocato del network” l'Assicurato, limitatamente alla fase stragiudiziale, nominerà un avvocato del network della Compagnia. Indipendentemente dalla formula scelta dall'Assicurato, nel caso in cui l'Assicurato stesso non fornisca il nominativo di un legale per la fase giudiziale, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato informandolo in modo completo su tutti i fatti.</p>

Pacchetto A – VITA PRIVATA

§ 19.1- CHE COSA È COPERTO

Le prestazioni di questo pacchetto sono riferite alla vita privata del nucleo familiare assicurato o del “single” assicurato, così come risultante dal certificato di stato di famiglia.

L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se essi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza.

Le spese sono corrisposte nei casi sotto indicati che sono:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. E' compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.


2. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.

3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.

4. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).

5. Pedoni e ciclisti. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi a seguito di incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici;

6. Spese di resistenza extracontrattuali. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati **per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a**



**Global
Assistance**

secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile:

- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali** per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite.
- **il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**
- **la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa** perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile. L'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

7. Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

8. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile. La prestazione viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa con un sottolimito di € 2.000. **La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato o tardivo pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all'Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l'Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.**

9. Atti di volontaria giurisdizione (carenza 6 mesi)

9.1 Ricorso al Tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:

a) la separazione consensuale si sia verificata in **vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società;**

b) **vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio;**

Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti e pertanto **il massimale di polizza per sinistro resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio;**

La presente prestazione **non opera laddove la polizza sia per Contraente "Single".**

9.2 Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto.

9.3 Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.

9.4 Ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

Pacchetto B – IMMOBILE


§ 19.2 - CHE COSA È COPERTO

Le prestazioni del pacchetto B - Immobili sono riferite agli immobili di proprietà o utilizzati in virtù di un regolare contratto di locazione da parte dei componenti del nucleo familiare o del single.

L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se essi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza. Le prestazioni sono:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, nella conduzione/proprietà di immobili direttamente utilizzati dai componenti del nucleo familiare come risultante dal certificato di stato di famiglia. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Non sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. E' compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.

2. Difesa penale per delitti dolosi, nella conduzione/proprietà di immobili direttamente utilizzati dai componenti del nucleo familiare come risultante dal certificato di stato di famiglia. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.



3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi subiti dal o dagli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

4. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

5. Opposizione avverso provvedimenti amministrativi - in relazione agli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, relativamente a opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. La prestazione viene fornita **agli assicurati in qualità di committente dei lavori** in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo determinato **in misura superiore a € 500,00 (cinquecento).**

6. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativamente ad immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. Per vertenze in materia di usucapione, **l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché la richiesta sia avvenuta in costanza di polizza.**

7. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché **il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento)**, riferite a controversie con il Condominio e/o con altri Condomini. Sono altresì comprese le controversie che gli Assicurati devono sostenere nei confronti di imprese edili e/o artigiani relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, anche con ampliamento interno di volumi.

8. Vertenze contrattuali nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie relative alla vendita dell'abitazione, intesa come abitazione direttamente utilizzata di componenti del nucleo familiare come risultante dal certificato di stato di famiglia. In questo caso il momento dell'insorgenza del caso assicurativo si intende il momento in cui viene venduto l'immobile ed il **massimale per questa prestazione è di € 2.000,00 (duemila).**

Pacchetto C – CYBER RISK

§ 19.3 - CHE COSA È COPERTO

Le prestazioni di questo pacchetto sono riferite alla vita privata del nucleo familiare assicurato o del "single" assicurato, così come risultante dal certificato di stato di famiglia.

L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se essi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza. Le prestazioni sono:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, commessi mediante l'utilizzo del web dai componenti del nucleo familiare come risultante dal certificato di stato di famiglia. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Non sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. E' compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.

2. Difesa penale per delitti dolosi, commessi mediante l'utilizzo del web dai componenti del nucleo familiare come risultante dal certificato di stato di famiglia. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.

3. Vertenze contrattuali relative all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico).

4. Vertenze contrattuali relative alla fornitura del servizio di connessione internet negli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai suoi familiari.


5. Spese di resistenza extracontrattuali. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati **per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. La prestazione opera invece a primo rischio** nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile:

- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali** per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite.
- **il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**



**Global
Assistance**

- la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile. L'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

6. Procedimenti promossi innanzi al Garante della privacy per la protezione dei dati personali;

7. Azione finalizzata a modificare o eliminare la pubblicazione di contenuti diffamatori lesiva dei diritti dell'assicurato su pagine web e su Social e Media Network.

8. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi subiti dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

Pacchetto D – CONTROVERSIE CONTRO GLI ENTI PUBBLICI

§ 19.4 - CHE COSA È COPERTO

Le prestazioni di questo pacchetto sono riferite alla vita privata del nucleo familiare assicurato o del "single" assicurato, così come risultante dal certificato di stato di famiglia.

Qualora il contraente o i componenti del suo nucleo familiare siano dipendenti pubblici, le prestazioni del pacchetto D sono utili anche per la tutela dei diritti del dipendente del settore pubblico.

L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se essi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza.

Il presente pacchetto opera a tutela del Contraente e del suo nucleo familiare a difesa dei propri interessi nei confronti della pubblica amministrazione, delle aziende a capitale pubblico o a partecipazione pubblica con le seguenti prestazioni:

1. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi subiti dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

2. Spese di resistenza extracontrattuali. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati **per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. La prestazione opera invece a primo rischio** nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile:

- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali** per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite.

- **il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**

- **la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa** perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile. L'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

3. Se acquistato anche il pacchetto E – lavoro dipendente sono comprese le vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).


Pacchetto E – LAVORO DIPENDENTE

§19.5 – CHE COSA È COPERTO

Le prestazioni del pacchetto D - Lavoro Dipendente sono riferite agli Assicurati nello svolgimento della loro attività di lavoro dipendente. Qualora gli assicurati lavorino presso la pubblica amministrazione o aziende a partecipazione pubblica sarà per loro necessario acquistare anche il pacchetto D – controversie con gli enti pubblici.

L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se essi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza.

Il presente pacchetto opera per le seguenti prestazioni:



**Global
Assistance**

- 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni nell'ambito dello svolgimento dell'attività di lavoro dipendente degli Assicurati,** comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della formulazione della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. È compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.
- 2. Difesa penale per delitti dolosi nell'ambito dello svolgimento dell'attività di lavoro dipendente degli Assicurati,** comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.
- 3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale** per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
- 4. Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.**
- 5. Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente.**
- 6. Opposizione avverso provvedimenti amministrativi** nell'ambito del lavoro dipendente per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a € 500,00 (cinquecento).

Pacchetto F – ANIMALI DOMESTICI

§19.6 – CHE COSA E' COPERTO


Le prestazioni del pacchetto F – animali domestici vengono prestate all'Assicurato nella sua qualità di proprietario di un animale domestico.

Si devono intendere come animali domestici gli animali da compagnia e non da reddito. Tra questi possiamo riconoscere il cane ed il gatto, piccoli mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci ed alcuni antropodi quali formiche, grilli, tarantole, scorpioni e fasmidi.

L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se essi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza.

Le prestazioni garantite sono:

- 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. È compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.
- 2. Difesa penale per delitti dolosi.** La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.
- 3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale** per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
- 4. Vertenze contrattuali** derivanti da inadempienze proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).**
- 5. Spese di resistenza extracontrattuali.** La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati **per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.**
La prestazione non opera nel caso in cui:
 - **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali** per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite.
 - **il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**
 - **la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa** perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.



**Global
Assistance**

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile. L'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

6. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile. La prestazione viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa con un sottolimito di massimale di € 2.000.. **La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato o tardivo pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all'Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l'Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.**

Pacchetto G – TUTELA MOTOR

§19.7 – CHE COSA E' COPERTO

Le prestazioni del pacchetto G – Pacchetto Tutela Motor sono riferite agli Assicurati quando si trovano alla guida di un veicolo, a motore oppure non a motore. Si considerano in copertura tutti i mezzi che possono essere guidati con la patente A e B e la copertura è da intendersi ad personam o su targa, anche nell'ipotesi di utilizzo di un veicolo in leasing o renting. Rientrano in copertura anche i natanti di lunghezza non superiore a 10 metri.

Il pacchetto F può essere venduto in abbinamento ad altri pacchetti di polizza mentre il pacchetto G può essere venduto singolarmente.

L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se essi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza.

Le prestazioni garantite sono:

1. L'esercizio di pretese al **risarcimento danni** a persone e/o cose subito per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale o nautica. Solo nel caso in cui il contraente di polizza sia una persona fisica, tale garanzia è estesa anche al coniuge ed ai figli minori quando si trovano in veste di pedoni, ciclisti o trasportati a bordo di un mezzo pubblico o privato. E' compreso il caso di **costituzione di parte civile nell'ambito di un procedimento penale.**

Il massimale viene elevato a €100.000 (centomila) nei seguenti casi:

- per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti avvenuti in Italia,
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati dove è valida la carta verde semprechè il foro competente si trovi in questi territori.

2. Controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte relative al veicolo/natante indicato in polizza. La presente garanzia opera solo se la polizza è stipulata su targa e se il valore in lite è superiore ad € 500,00 (cinquecento).


3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale o nautico. E' compreso il caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p (patteggiamento della pena), oblazione, remissione di querela prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

4. Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime (ex art. 589 bis c.p. e art. 590 bis c.p.) la difesa penale viene garantita con il massimale aumentato ad €100.000 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. La prestazione viene garantita anche nel caso di uso di farmaci per la terapia del dolore, anche se definiti "sostanze psicotrope", che, ai sensi del D.L. 20/3/2014 n. 36 e convertito nella L. 16/5/2014 N. 79, rientrano nell'allegato 3 Bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune impiego terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. In caso di sinistro verrà richiesto all'assicurato di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la decadenza della garanzia. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l (artt. 186 e 186 bis Codice della Strada), o il conducente guidi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a favore dell'assicurato sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la società rimborserà all'assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione di reato per qualsiasi altra causa.

5. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. A richiesta dell'assicurato e con la corresponsione di adeguata garanzia di solvibilità, viene corrisposto un anticipo per queste spese legali nel limite di € 6.000 (seimila).

Global Assistance s.p.a. non rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato qualora:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva di condanna o comunque con sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione



**Global
Assistance**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

6. Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

7. Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale fino ad € 6.000 (seimila). Tale anticipo verrà corrisposto previa acquisizione da parte della Società di adeguata garanzia.

8. Assistenza dell'interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.

9. Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione, revoca della patente irrogato in seguito ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

10. Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza

Infortuni, sempreché il valore in lite sia superiore ad € 200 (duecento) e redazione della chiamata in causa delle stesse in caso di incidente stradale. In quest'ultimo caso è previsto un sottolimito di massimale di €1.000 (mille).

11. Opposizione avverso sanzioni amministrative in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo (la presente garanzia opera solo se la polizza è stipulata su veicolo).

Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora, debbano presentare opposizione avanti all'Autorità competente avverso l'Ordinanza

- Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità. In quest'ultimo caso è previsto un sottolimito di massimale di €1.000 (mille).

12. Ricorso per violazioni al Codice della Strada. Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni di natura amministrativa relative a violazioni del Codice della Strada, anche qualora comportino il ritiro o la sospensione della patente di guida. Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell'opposizione vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale. In quest'ultimo caso è previsto un sottolimito di massimale di €5.000 (cinquemila).

13. Ricorso per errata variazione dei punti. Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazioni di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

Pacchetto H – IMMOBILI LOCATI A TERZI

§19.8 – CHE COSA E' COPERTO

Le prestazioni del pacchetto H – Immobili locati a terzi vengono prestate all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo o commerciale. Questo pacchetto può essere acquistato solo se in abbinamento almeno al pacchetto B - Immobili. Sono ammessi al massimo 3 immobili locati a terzi. L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se essi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza.

Le prestazioni garantite sono:

1. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

2. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.

3. Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso con esclusione dell'azione di recupero dei canoni arretrati. La prestazione viene garantita con il limite di € 2.000,00 (duemila) per sinistro e con applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 500,00 (cinquecento).

4. Vertenze per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati. La Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento e si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

I crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. La prestazione viene garantita con il limite di 2 (due) sinistri insorti in ciascun anno assicurativo per ogni immobile assicurato. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione. Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) a operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi;
- b) all'intimazione di licenza per finita locazione;
- c) a casi di vertenze tra comproprietari;
- d) alla compravendita e permuta dell'unità assicurata.

Pacchetto I – ALTRO CONVIVENTE

§19.9 – CHE COSA E' COPERTO

Il contenuto di questo pacchetto deve intendersi come estensione delle prestazioni dei precedenti pacchetti acquistati. Per essere assicurato, l'“altro convivente” deve essere richiamato nel frontespizio di polizza indicandone l'anagrafica completa

I pacchetti che possono essere estesi all'“altro convivente” possono essere A- vita privata o G – tutela motor.

CONDIZIONI SPECIALI

§19.5 – CLAUSOLA BROKER

Le parti prendono atto che il presente contratto è intermediato dal broker il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla Polizza, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo versamento alla Compagnia assicuratrice. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

COSA NON E' POSSIBILE ASSICURARE


Art. 20 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per sinistri conseguenti a:

- a) fatti dolosi delle persone assicurate;
- b) tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura di taluno di questi eventi;
- c) fabbricazione, alla commercializzazione o al trasporto di esplosivi, armi o equipaggiamento militare, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
- e) esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
- f) terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura per taluno di questi eventi;
- g) fatti verificatisi sotto l'effetto di alcool o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- h) violazione della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza indipendentemente dalla responsabilità nella causa del sinistro;
- i) fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) trasporto merci infiammabili o esplodenti;

L'assicurazione inoltre non è operante nei seguenti casi:

- a) per vertenze derivanti dalla circolazione, salvo l'acquisto del pacchetto G – Tutela Motor.
- b) compravendita di beni mobili registrati, guida di veicoli, anche qualora viaggino su tracciato veicolato o su funi metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto. Le prestazioni non sono valide anche per sinistri occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati;
- c) se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione;
- d) guida sotto l'effetto di alcool oltre il limite di 1,5 g/l; guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o violazione della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza indipendentemente dalla responsabilità nella causa del sinistro.
- e) casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- f) partecipazione del *Veicolo* a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
- g) veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- h) all'esercizio della professione o attività medica, di attività o professione veterinaria o della professione di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- i) acquisto, permuta di immobili, alla loro costruzione ex novo e a contratti di appalto e fornitura e posa in opera di materiali;
- j) casi di difesa penale per reati di diffamazione e/o diffamazione a mezzo stampa o tramite piattaforme di social network;



- k) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, o relativi a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci;
- l) nel caso di licenziamenti collettivi;
- m) immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione, anche saltuaria, dell'Assicurato;
 - n) spese per la conciliazione presso la camera del lavoro o altre strutture autorizzate;
 - o) contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata.
 - p) utilizzo illecito da parte dell'Assicurato della rete web e di piattaforme informatiche pubbliche o private.

Non sono oggetto di copertura i seguenti casi:

- a) la materia fiscale ed amministrativa in generale.
- b) le violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- c) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- e) la violazione della normativa relativa allo smaltimento di rifiuti urbani o speciali.
- f) le vertenze con la Società relative all'applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza;
- g) le vertenze conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- h) i casi di adesione a class action.
- i) la difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere;
- j) il diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- k) i dirigenti di enti pubblici della I fascia (per es. segretario generale dei ministeri, ecc), i dirigenti che hanno incarichi di direzione degli uffici a livello dirigenziale generale e dirigenti/vertici politici dell'amministrazione di organi di governo;
- l) La libera professione, l'attività di giornalista anche come dipendente;
- m) L'attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- n) I ricorsi rientranti nell'ambito della legge 104/92 e successive modifiche.

Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:


- a) spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa;
- b) Spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella;
- c) Spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- d) Spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- e) L'IVA, nei casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell'Assicurato/Contraente.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Art. 21 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA

In caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso alla Società ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:

	<p>Per la richiesta di attivazione delle garanzie della presente polizza, l'Assicurato deve inviare alla Società, appena possibile e comunque entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 c.c. secondo comma, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l'intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti:</p> <p style="text-align: center;"><u>Posta:</u> Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO <u>E-Mail:</u> areatutelalegale@globalassistance.it</p> <p>Per la denuncia del sinistro l'Assicurato può utilizzare l'apposito Modulo allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione". Alla denuncia del Sinistro va allegata: - una esaustiva descrizione dell'accaduto, - tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. copia della constatazione amichevole, atto di citazione, avviso di garanzia, fatture o preventivi ecc.)</p>
--	--



DENUNCIA DEL SINISTRO	<p>- l'anagrafica completa del legale incaricato, comprensiva di recapiti telefonici e mail (solo se acquistata la Formula Libera scelta del legale)</p> <p>- regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza.</p> <p>La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l'operatività della garanzia di Polizza, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Nel caso in cui la fase stragiudiziale non raggiunga una bonaria definizione, se le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale nei termini sopra indicati. Dal momento in cui il legale dell'Assicurato comunica alla Società la chiusura del caso assicurativo, la Società provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall'Assicurato (se dovute) entro 15 giorni.</p>
DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DI INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO	<p><u>Per insorgenza del caso assicurativo si intende:</u></p> <p>1. per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione;</p> <p>2. per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione.</p>
DEFINIZIONE DI UN UNICO CASO ASSICURATIVO	<p>Si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo:</p> <ul style="list-style-type: none">- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 22 – PAGAMENTO DELLE SPESE

Il pagamento delle spese legali e peritali viene eseguito direttamente al professionista che ha erogato la prestazione professionale, salvo diverse pattuizioni tra le parti. La ritenuta di acconto viene versata all'Erario direttamente dalla Compagnia che provvederà in seguito all'invio al professionista della relativa certificazione.

In presenza di contemporanea copertura assicurativa del nucleo familiare con altre assicurazioni, la Società provvede al pagamento dell'*Indennizzo*, entro l'ammontare globale delle spese legali e peritali, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il presente Contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DALLA SOCIETÀ

a. Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

b. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 18, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.

Art. 1260 Cedibilità dei crediti


Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1269 Delegazione di pagamento

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto



Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'Assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Art. 1898 Aggravamento del Rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 Mancato pagamento del Premio

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti

il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Art. 1913 Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2742 Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni, particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)

- b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
- c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

4. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra espone saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.

5. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare.
- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscrive specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo

6. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.



7. DIFFUSIONE

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall'art. 15 del GDPR, in particolare di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell'eventuale rappresentante designati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi

MODELLO UNICO_GA_IPPCP/2018.06

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità de dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare.

11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Piazza Armando Diaz n. 6

20123 – Milano

Email: global.assistance@globalassistance.it

PEC: globalassistancespa@legalmail.it

Fax: 02/43335020



MODULO DI DENUNCIA SINISTRI
TUTELA FAMIGLIA

Denuncia da presentare alla Società per il tramite dell'Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: **Global Assistance S.p.A.** – Area Tutela Legale - Piazza Diaz, 6 – 20123 – Milano, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: areatutelalegale@globalassistance.it

Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DENUNCIANTE IL SINISTRO:

Polizza Tutela Famiglia n. Agenzia

Contraente Altro componente nucleo familiare Conducente autorizzato (se diverso da Contraente):

Indirizzo:

Recapito telefono: Indirizzo email:

Targa: Proprietario:

DESCRIZIONE DEL SINISTRO:

Data:/...../..... Ora: Località:

Descrizione evento:

Dati dell'eventuale responsabile:

Altre informazioni:

AUTORITA' INTERESSATE E TESTIMONI:

Denuncia presentata presso:

Sede di: Data:/...../.....

Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico):

.....

ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

Compagnia di Assicurazione e Numero di polizza:

RICHIESTE DELL'ASSICURATO:

.....

Lascio a Global Assistance incaricare un legale del network per la fase stragiudiziale

Desidero incaricare un legale di mia fiducia per la fase stragiudiziale (possibile solo per Formula Libera scelta del legale)

Avv.

Via CAP CITTA'

Telefono MAIL

ALLEGATI:

Luogo Data/...../..... Firma

AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):

Si autorizza la spettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica:@.....

Luogo Data/...../..... Firma

AUTORIZZAZIONE PRIVACY

L'Assicurato dichiara di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) e acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, nei limiti e con le modalità ivi previste

Luogo Data/...../..... Firma